

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

**che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»**

[notificata con il numero C(2005) 2756]

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» <sup>(3)</sup>, la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i propri risultati agli Stati membri, prende atto delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione

94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» <sup>(4)</sup>.

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3) A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 nonché dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, possono essere finanziati soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4) Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione, è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle verifiche inviata dalla Commissione agli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(3)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

- (6) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di una relazione di sintesi.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 15 aprile 2005 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garan-

zia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

ALLEGATO  
Totale rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Restituzioni all'esportazione	BE	2 310, 3 01, 3 0, 1 10, 2 00	Rettifica forfettaria del 5 % — applicazione inadeguata di un controllo essenziale (controllo fisico)	EUR	- 225 713,07	0,00	- 225 713,07	2000-2001
	BE	1 800	Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 — inosservanza dei termini di pagamento	EUR	- 9 128,82	- 17 989,43	8 860,61	2003
<b>Totale BE</b>					<b>- 234 841,89</b>	<b>- 17 989,43</b>	<b>- 216 852,46</b>	
Ortofrutticoli	EL	1 512	Rettifica per inosservanza dei termini di pagamento	EUR	- 30 662,52	0,00	- 30 662,52	2002
Ammasso pubblico	EL	3 230, 3 231	Rettifica per inosservanza dei termini di pagamento, rettifiche forfettarie del 5 % — mancata imposizione di sanzioni per dichiarazioni in eccesso relative alle domande d'aiuto (aiuto alla produzione di patate), rettifiche forfettarie del 5 % — controllo carente dei verbali di controllo (aiuto alla viticoltura)	EUR	- 3 105 400,72	0,00	- 3 105 400,72	2000-2002
	EL	1 710	Rettifica forfettaria del 5 % — carenze nei controlli essenziali e nei controlli complementari	EUR	- 23 975 602,85	0,00	- 23 975 602,85	2000-2003
Tabacco	EL	1 710	Rettifica forfettaria del 5 % — carenze nei controlli essenziali e nei controlli complementari	EUR	- 23 975 602,85	0,00	- 23 975 602,85	2000-2003
Premi animali	EL	2 220, 2 221, 2 222	Rettifica forfettaria del 10 % — carenze persistenti e ricorrenti nel sistema di controllo	EUR	- 38 550 236,16	0,00	- 38 550 236,16	2002-2003
Seminativi	EL	Varie	Rimborso in seguito all'annullamento della decisione 2002/524/CE della Commissione, sentenza della Corte nella causa C-300/02	EUR	40 721 931,00	0,00	40 721 931,00	1996, 1997, 1999
Audit finanziario	EL	1 043, 1 050, 1 051, 1 053, 1 056, 2 120, 2 122, 2 124, 2 125, 2 128	Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 — inosservanza dei termini di pagamento	EUR	- 7 452 063,34	- 7 452 063,34	0,00	2002
<b>Totale EL</b>					<b>- 32 392 034,59</b>	<b>- 7 452 063,34</b>	<b>- 24 939 971,25</b>	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Ortofrutticoli	ES	1 5 0 7	Rettifica forfetaria del 10 % — inosservanza dei termini di pagamento e altre carenze nei controlli	EUR	- 16 992 532,63	0,00	- 16 992 532,63	2001-2002
	ES	3 2 2 1	Rettifica forfetaria del 5 % — gravi carenze che inficiano l'efficacia dei controlli essenziali	EUR	- 286 402,94	0,00	- 286 402,94	2000-2002
	ES	1 0 4 9, 1 0 5 3, 1 0 5 5, 1 0 6 0, 1 2 1 0, 1 4 0 0, 1 4 0 2, 1 5 0 2, 1 5 1 1, 1 5 1 5, 1 8 5 8, 2 1 2 4, 2 1 2 5, 2 1 2 8, 2 3 2 0	Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 — inosservanza dei termini di pagamento	EUR	- 13 212 853,30	- 18 813 333,12	5 600 479,82	2003
<b>Totale ES</b>					<b>- 30 491 788,87</b>	<b>- 18 813 333,12</b>	<b>- 11 678 455,75</b>	
Ortofrutticoli	FR	1 5 0 2, 1 5 1 2	Rettifica per inosservanza dei termini di pagamento e mancata riduzione dell'aiuto nell'ambito dei programmi operativi (domande di saldo presentate dopo la data stabilita)	EUR	- 438 755,08	0,00	- 438 755,08	2002
	FR	3 1 2 0	Rettifica per inosservanza dei termini di pagamento e inammissibilità dei pagamenti a favore di «centri di attività all'aperto» nell'ambito del regime di distribuzione del latte nelle scuole	EUR	- 1 704 065,71	0,00	- 1 704 065,71	2001-2003
	FR	1 6 5 0	Rettifica puntuale del 10 % per la parte di superfinanziamento o riconvertita; le spese effettuate al di là del limite del 10 % non sono ammissibili per l'utilizzo di diritti di reimpianto	EUR	- 14 521 216,85	0,00	- 14 521 216,85	2001-2003
Sviluppo rurale	FR	4 0 9 2	Recupero di un importo imputato due volte dalle autorità francesi per contributi in conto interessi (2001)	EUR	- 18 443 923,00	0,00	- 18 443 923,00	2001
Audit finanziario	FR	1 5 9 0	Rettifica finanziaria — certificazione dei conti 2002	EUR	1 540 669,82	0,00	1 540 669,82	2002
<b>Totale FR</b>					<b>- 33 567 290,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33 567 290,82</b>	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta naz.	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Tabacco	IT	1 7 1 0	Retifica forfettaria del 5 % — carenze nei controlli essenziali	EUR	- 1 6 5 6 8 6 6 5,5 0	0,00	- 1 6 5 6 8 6 6 5,5 0	2001-2002
	<b>Totale IT</b>				<b>- 1 6 5 6 8 6 6 5,5 0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 6 5 6 8 6 6 5,5 0</b>	
Ammasso pubblico	PT	3 2 1 1	Retifica forfettaria del 5 % — lacune nei controlli e nei verbali di controllo (aiuto alla produzione di patate) e carenze nella procedura di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6 (aiuto per il mantenimento della mandria lattiera)	EUR	- 1 1 7 4 1 3 1,4 3	0,00	- 1 1 7 4 1 3 1,4 3	2000-2002
	<b>Totale PT</b>				<b>- 1 1 7 4 1 3 1,4 3</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 1 7 4 1 3 1,4 3</b>	
Premi animali	UK	2 1 2 5	Errata corrige ad una retifica finanziaria nella decisione 2005/354/CE della Commissione	GBP	4 9 9 4 4 3,6 3	0,00	4 9 9 4 4 3,6 3	2001-2002
	<b>Totale UK</b>				<b>4 9 9 4 4 3,6 3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 9 9 4 4 3,6 3</b>	